

Repertorio n. 33.810

Raccolta n. 16.171

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (ETS)
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore sedici e minuti trenta

(30 novembre 2022)

in Brindisi, nel mio studio alla Piazza Cairolì n. 9, innanzi a me Avv. Roberto BRACCIO, Notaio in Brindisi, iscritto al Collegio Notarile di Brindisi,

E' PRESENTE

- **FUMAROLA Anna**, nata a Villa Castelli (BR) il 21 marzo 1953 e domiciliata in Brindisi alla Via San Giusto n. 6, codice fiscale FMR NNA 53C61 L920Y, che dichiara di costituirsi nel presente atto sia in proprio quale associata sia nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'**associazione non riconosciuta come persona giuridica** denominata - **"IL GIGLIO DI PADOVA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve **"IL GIGLIO DI PADOVA ETS"**, con sede in Brindisi alla Via San Giusto n. 6 (sei), presso l'Istituto delle Suore Antoniane, codice fiscale 91056200743, costituita con atto a mio rogito del 22 dicembre 2008, Repertorio n. 19.311, Raccolta n. 7.385, registrato in Brindisi il giorno 8 gennaio 2009 al n. 105/1T.

La suddetta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, prestando il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, mi chiede di ricevere il presente atto e

DICHIARA

che in questo luogo, giorno e ora è stata convocata l'Assemblea straordinaria della predetta Associazione per discutere e deliberare sull'argomento di cui appresso, e pertanto mi richiede di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottande.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo **FUMAROLA Anna**, sopra costituita, che constata e fa constare che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ed è in prima convocazione;
- sono presenti 15 (quindici) associati su 15 (quindici) associati che attualmente compongono l'Associazione, e dunque quanto è sufficiente, a norma dello Statuto, per rendere regolare la costituzione dell'Assemblea, e precisamente coloro che risultano per apposizione di firma dal **Foglio Presenze** che il Presidente mi consegna e che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;
- tutti gli associati presenti sono legittimati all'esercizio del diritto di voto;
- pertanto la presente Assemblea è validamente costituita, a norma del vigente Statuto, e può validamente passare a deliberare sull'argomento posto al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche Integrative dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

Introducendo l'esame del punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che la Regione Puglia - Dipartimento del Welfare - Sezione Benessere Sociale, Innova-

Registrato in BRINDISI

il 1° DICEMBRE 2022 al n.

11.676 Serie 1T



zione e Sussidiarietà - Servizio RUNTS, con comunicazione Prot. A00_192/PROT/05/11/2022/0009416, ha invitato ad adottare alcune modifiche statutarie necessarie all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore). In particolare, le modifiche riguardano gli articoli quattro (4) e 13 (tredici) del vigente Statuto. Il Presidente dà quindi lettura delle proposte modifiche ai predetti articoli, che qui di seguito si riportano nella versione vigente e in quella proposta.

ART. 4

TESTO VIGENTE

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro. E' apolitica e apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale diretta esclusivamente alla promozione umana ed alla solidarietà sociale secondo i principi cristiani ed in linea con le leggi vigenti. Più specificatamente l'Associazione, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, nei settori di cui alle lett. d), i), l) e u), del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/2017, ha i seguenti scopi.

- 1) Prestare assistenza ai bambini disagiati e disadattati nel mondo.
- 2) Sostenere anche economicamente le attività a favore dei bambini nelle missioni promosse dalla Congregazione delle Suore Oblate S. Antonio di Padova.
- 3) Attirare e sostenere economicamente iniziative, promosse nel mondo, a favore di chi vive nell'abbandono e nella povertà cercando di accompagnare i bambini, le donne e le loro famiglie oltre le emergenze più immediate, verso un cammino di sviluppo umano duraturo.
- 4) Curare e sostenere la formazione e l'azione dei volontari che operano per la realizzazione degli scopi sociali precedentemente indicati.
- 5) Fornire alle iniziative di cui ai precedenti punti un adeguato supporto tecnico e sanitario.

Tali iniziative possono essere svolte direttamente dall'Associazione oppure cooperando con Enti pubblici o privati. A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie instaurando rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, ecc., stipulando convenzioni e contratti con gli stessi.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, nonché dei criteri fissati dall'Assemblea.

L'associazione si propone di sviluppare ed approfondire le tematiche sociali inerenti lo scopo attraverso: l'organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell'Associazione; l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, inchieste, ecc., munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l'organizzazione di appuntamenti, anche nell'ambito scolastico, per sensibilizzare i giovani ai problemi sociali inerenti l'infanzia e la preadolescenza; la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri Enti che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

TESTO PROPOSTO

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione è un'istituzione di diritto privato, è apolitica e apartitica e opera per il perseguimento, **senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-**

ziale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore: **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; **lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, per lo svolgimento, delle predette attività si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, nei settori di cui alle predette lett. d); lett. i); lett. l); lett. u) del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/2017.

L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale diretta esclusivamente alla promozione umana ed alla solidarietà sociale secondo i principi cristiani ed in linea con le leggi vigenti.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) Prestare assistenza ai bambini disagiati e disadattati nel mondo.
- 2) Sostenere anche economicamente le attività a favore dei bambini nelle missioni promosse dalla Congregazione delle Suore Oblate S. Antonio di Padova.
- 3) Attirare e sostenere economicamente iniziative, promosse nel mondo, a favore di chi vive nell'abbandono e nella povertà cercando di accompagnare i bambini, le donne e le loro famiglie oltre le emergenze più immediate, verso un cammino di sviluppo umano duraturo.
- 4) Curare e sostenere la formazione e l'azione dei volontari che operano per la realizzazione degli scopi sociali precedentemente indicati.
- 5) Fornire alle iniziative di cui ai precedenti punti un adeguato supporto tecnico e sanitario.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide le finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione si propone di sviluppare ed approfondire le tematiche sociali inerenti i propri scopi attraverso: l'organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell'Associazione; l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, inchieste, ecc., munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l'organizzazione di appuntamenti, anche nell'ambito scolastico, per sensibilizzare i giovani ai problemi sociali inerenti l'infanzia e la preadolescenza; la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri Enti che abbiano fini in armonia con quelli dell'As-



sociazione.

ART. 13

TESTO VIGENTE

Articolo 13 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

TESTO PROPOSTO

Articolo 13 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statuarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulle proposte modifiche dello Statuto.

Dopo breve discussione, l'Assemblea passa alla votazione, e all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

l'adozione delle modifiche agli articoli 4 (quattro) e 13 (tredici) dello Statuto, nel testo proposto dal Presidente.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **Statuto**, aggiornato con le modifiche oggi approvate, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola o mosso obiezioni o contestazioni di sorta, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla comparente, che dichiara di approvarlo e in conferma lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti dieci.

Il presente atto, in gran parte scritto con sistema elettronico, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, consta di 3 (tre) fogli intercalati scritti su 9 (nove) pagine.

FIRMATO: Sr Anna FUMAROLA, Roberto BRACCIO Notaio (impronta del sigillo notarile)

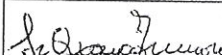
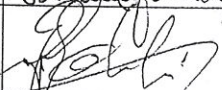
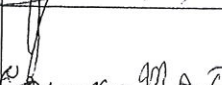
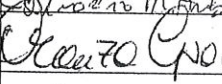
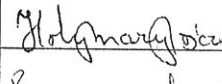
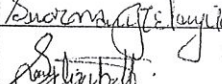
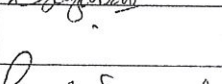
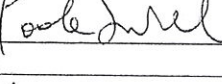
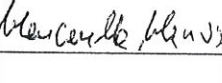
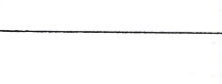
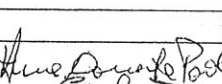
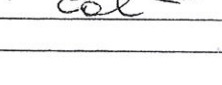


ALLEGATO "A"

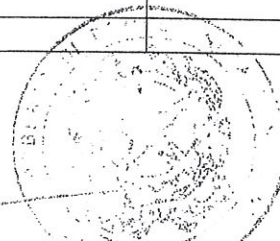
all'atto n. 16171

della raccolta

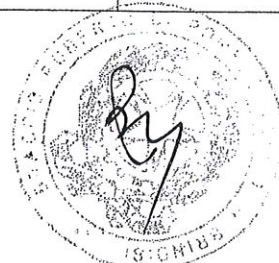
ELENCO SOCI 2022 IL GIGILO DI PADOVA ETS

	COGNOME e NOME	LUOGO e DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	FIRMA	
1	Socio Presidente	Fumarola Anna	Villa Castelli (Br) 21/03/1953	Via San Giusto,6 Brindisi	
2	Socio Vice Presidente	Gabrieli Gaspare	Brindisi 21/04/1946	Via Pescara,7 Brindisi	
3	Socio Tesoriera	Carrozzo Maria Antonia	Torre S. Susanna (Br) 10/10/1951	Via San Giusto, 2 Brindisi	
4	Socio Segretario	Gioia Oronza	Grottaglie (Ta) 19/05/1973	Via Corte Appia, 3 Brindisi	
5	Socio Consigliere	Holy Mary D'cruz	Kerala (India) 28/04/1979	Via San Giusto, 6 Brindisi	
6	Socio Consigliere	Sr. Mary Thomas Elenjikal	Kerala (India) 10/05/1973	Via San Giusto, 2 Brindisi	
7	Socio	Sani Elizabeth	Kerala (India) 26/04/1979	Via San Giusto, 6 Brindisi	
8	Socio	Treveri Ottavio	Asmara (Eritrea) 06/05/1946	Via A.V. Gigante,7 Brindisi	
9	Socio	Santarelli Paola	Brindisi. 20/01/1964	Via A. Boetto, 4 Brindisi	
10	Socio	Mancarella Maurizio	Brindisi 05/04/1959	Via Medaglie d'Oro,6 Brindisi	
11	Socio	Monopoli Laura Rosa Fernanda	Brindisi 03/08/1974	Via Santa M. del Casale, 18 Brindisi	
12	Socio	Napoletano Paola	Brindisi 19/09/1974	Via Osanna, 61 Brindisi	
13	Socio	Coli Anna Donata Paola	Brindisi 15/05/1949	Via Pescara, 7 Brindisi	
14	Socio	Manisco Maria	Manduria (Ta) 06/06/1954	Via Tito Minniti,6 Brindisi	
15	Socio	Zammillo Manuela	Ariano nel Polesine (Rovigo)-11/06/1964		

[Signature]



[Signature]



ASSOCIAZIONE "IL GIGLIO DI PADOVA ETS"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione "IL GIGLIO DI PADOVA ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "IL GIGLIO DI PADOVA ETS", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, mediante adeguamento dello statuto dell'associazione stessa, già denominata "IL GIGLIO DI PADOVA O.N.L.U.S.", organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita con Atto Costitutivo a rogito del Notaio Roberto BRACCIO di Brindisi del 22 dicembre 2008, Repertorio n. 19.311, Raccolta n. 7.385, registrato in Brindisi il giorno 8 gennaio 2009 al n. 105/1T.

La denominazione, recante obbligatoriamente la sigla "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore", potrà essere scritta indifferentemente, in tutto o in parte, a lettere maiuscole o minuscole, e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'associazione.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede principale in Brindisi alla Via San Giusto n. 6 (sei), presso l'Istituto delle Suore Antoniane.

Con deliberazione assembleare potrà istituire su tutto il territorio italiano ed estero, anche sedi secondarie, filiali e succursali, necessarie allo svolgimento dell'attività ed al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E FINALITÀ'

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione è un'istituzione di diritto privato, è apolitica e apartitica e opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore: **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; **lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà edu-

cativa; **lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, per lo svolgimento, delle predette attività si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, nei settori di cui alle predette lett. d); lett. i); lett. l); lett. u) del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/2017.

L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale diretta esclusivamente alla promozione umana ed alla solidarietà sociale secondo i principi cristiani ed in linea con le leggi vigenti.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) Prestare assistenza ai bambini disagiati e disadattati nel mondo.
- 2) Sostenere anche economicamente le attività a favore dei bambini nelle missioni promosse dalla Congregazione delle Suore Oblate S. Antonio di Padova.
- 3) Attirare e sostenere economicamente iniziative, promosse nel mondo, a favore di chi vive nell'abbandono e nella povertà cercando di accompagnare i bambini, le donne e le loro famiglie oltre le emergenze più immediate, verso un cammino di sviluppo umano duraturo.
- 4) Curare e sostenere la formazione e l'azione dei volontari che operano per la realizzazione degli scopi sociali precedentemente indicati.
- 5) Fornire alle iniziative di cui ai precedenti punti un adeguato supporto tecnico e sanitario.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide le finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione si propone di sviluppare ed approfondire le tematiche sociali inerenti i propri scopi attraverso: l'organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell'Associazione; l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, di per-

azionamento e di preparazione, inchieste, ecc., munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l'organizzazione di appuntamenti, anche nell'ambito scolastico, per sensibilizzare i giovani ai problemi sociali inerenti l'infanzia e la preadolescenza; la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri Enti che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

TITOLO III

SOCI - DIRITTI - DECADENZA

Articolo 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna che partecipano alle iniziative sociali e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile nonché tutti gli Enti pubblici e privati, che ne facciano richiesta presentando domanda di ammissione su apposito modulo. La domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione o l'eventuale diniego con decisione motivata, da comunicare entro 60 giorni all'interessato (art.23, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017). Con l'accettazione della domanda il socio è tenuto a versare la quota associativa e ad accettare contestualmente il presente Statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel registro degli associati.

La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 6 - Diritti

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, all'elettorato attivo e passivo, nonché del diritto all'esame dei libri sociali, come previsto dall'art.15, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017, secondo le modalità eventualmente prescritte in apposito regolamento.

Il diritto di voto può essere esercitato in Assemblea nei limiti e secondo le modalità fissate dall'art. 24 D.Lgs n. 117/2017, salvo il caso della delibera di scioglimento in cui non sono ammesse deleghe.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dal presente statuto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.



Articolo 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Per dimissione volontaria;
- Per morosità nel versamento della quota associativa protrattasi per oltre sei mesi dalla richiesta;
- Per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso finì alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, come riportate all'art. 4 del presente statuto. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai soci fondatori e descritto nell'atto costitutivo dell'Associazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o dei privati;
- contributi dello Stato e di tutte le istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati o acquisiti, da eredità, lasciti, legati e donazioni;
- ogni altra entrata comunque denominata.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite derivanti dal patrimonio e con le somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni; con le rette, tariffe, contributi ed elargizioni dell'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; con le somme che pervengono all'Associazione a seguito di attività diverse da quelle di interesse generale, svolte nei modi e nei limiti previsti dalla legge, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi sociali; con le somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio

ri. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale o mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea delibera:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la nomina del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- la nomina del soggetto incaricato della revisione legale nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs n. 117/2017;
- l'approvazione del bilancio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e, nei casi stabiliti dall'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, il bilancio sociale;
- la responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- la radiazione degli associati, se investita dalla questione secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente di sua competenza o sottoposti al suo esame.

Articolo 13 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statuarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale o mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella comunicazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del D.Lgs n. 117/2017, composto da 7 (sette) membri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il vicepresidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere. Tutte le cariche assunte nell'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute dai componenti gli organi dell'Associazione nell'espletamento dei loro incarichi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il triennio salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso, ed i suoi componenti



sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre fondazioni ed associazioni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età associativa presente.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 16 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazioni, alla carica di consigliere.

Ove non vi siano candidati, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

E comunque si riunisce di norma almeno una volta a trimestre.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna, ed ha il compito di:

- a) Deliberare sulle domande di ammissioni dei soci e sullo scioglimento del singolo rapporto associativo;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo nelle forme stabilite dall'art. 13 DLgs n. 117/2017, ovvero il bilancio sociale nei casi stabiliti dall'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati;
- e) Promuovere, animare, coordinare ed attuare tutte quelle iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali previsti dallo statuto ed attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- f) Deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- g) Disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- h) Deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri Enti o persone fisiche;
- i) Provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Esso ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi in tutti i rapporti giuridici pubblici e privati; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; firma tutti gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari sociali che vengono deliberati, nonché sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria.

In caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, le stesse saranno svolte dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano per nomina.

Il Presidente tuttavia potrà rilasciare deleghe e procure speciali per singoli atti o ambiti operativi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Se l'Assemblea ordinaria lo ritiene opportuno, viene nominato



un Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art.30 del D.Lgs n. 117/2017, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Essi vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano tre anni e sono rieleggibili. Fermo quanto stabilito dall'art. 30 D.Lgs n. 117/2017, Ad essi spetta il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e di redigere una relazione al Consiglio Direttivo relativamente ai bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - GESTIONE CONTABILE

Articolo 21 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Bilancio

Il bilancio dell'Associazione, redatto nelle forme di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, deve informare circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il bilancio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e visionato dal Collegio dei Revisori dei Conti laddove istituito, per la approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, estendibile a sei mesi in caso di eventi eccezionali.

E' compito del Consiglio Direttivo depositare nei termini di legge di cui all'art. 48 D.Lgs n. 117/2017 presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore il bilancio corredato della documentazione necessaria ed il rendiconto delle eventuali raccolte fondi svolte nell'anno precedente. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali e rimane affisso nei locali dell'Associazione per almeno quindici giorni a disposizione dei soci.

Articolo 23 - Gestione contabile

La gestione contabile dell'Associazione spetta quale, organo di amministrazione, al Consiglio Direttivo, che si può avvalere del Tesoriere, nominato tra i propri componenti, il quale per conto del Consiglio Direttivo potrà curare la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del regolamento. Il tesoriere potrà avere facoltà di eseguire pagamenti ed incassi

per conto dell'Associazione, nei limiti che saranno stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo associativo o per sopraggiunta impossibilità a conseguirlo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Articolo 25 - Liquidazione

Con la delibera di scioglimento si apre formalmente la fase della liquidazione. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore previo parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del d.Lgs n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 26 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, ed alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 27 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore, come previsto dall'art.104, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al Presidente è espressamente attribuito il potere di apportare al presente statuto qualsivoglia modifica ed integrazione necessaria, inclusa la soppressione di clausole incompatibili con la normativa di cui al D.Lgs n. 117/2017, eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

FIRMATO: Sr Anna FUMAROLA, Roberto BRACCIO Notaio (impronta del sigillo notarile)



E' copia conforme all'originale

per uso _____

Brindisi, li _____

Roberto Arciprete

